



LEXOPEN
CASSETTA 237

Sentenza N. 6134/2016

R.G. n. 6086/14

Rep. n. _____ Cron. n. _____

del _____

Oggetto: risarcimento danni



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MARANO DI NAPOLI

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano



Il Giudice di Pace di Marano di Napoli Avv. Mario Covelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

riservata all'udienza di discussione del 20.03.2015 nella causa iscritta al n° 6086/14R.G.A.C.

TRA

PALMA LUIGI, nato a Giugliano in Campania il 2.01.1950, C.F.: PLMLGU50A02E054M, residente in Villaricca (NA) in Via della Libertà 108, elett.te dom.to in Sant'Antimo (NA) alla via M. Serao presso lo studio dell'Avv. Giovanni Puca che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E


COMUNE DI GIUGLIANO in persona del Sindaco p.t., dom.to per la carica presso la Casa Comunale in Giugliano
CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI: come da atti, verbali e memorie di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante conveniva in giudizio il Comune di GIUGLIANO in persona del Sindaco p.t. deducendo che il giorno 14.03.2013 alle ore 19,30 circa, l'autovettura FORD FIESTA tg. DE979XA di sua proprietà, mentre regolarmente percorreva Via Santa Maria a Cubito, riportava danni agli ammortizzatori anteriore e posteriore destro, ai braccetti, alla scatola di sterzo ed alla coppa dell'olio per essere finita con la ruota anteriore destra e posteriore



destra in un'apertura del fondo stradale, non visibile non prevedibile, in quanto coperta da acqua e detriti. Tale situazione, era imprevedibile pertanto insidiosa.

Tanto premesso, l'istante conveniva in giudizio il Comune di GIUGLIANO in persona del Sindaco p.t. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti, quantificati in € 326,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Radicatasi la lite il convenuto restava contumace.

Acquisita la documentazione prodotta ed assunte le deposizioni testimoniali, all'udienza del 20.03.2015, precisate le conclusioni, il Giudice tratteneva la causa per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

La domanda è ammissibile per essere stata provata sia la legittimazione attiva che quella passiva.

La legittimazione attiva è dimostrata documentalmente, stante il deposito della carta di circolazione del veicolo attoreo.

La legittimazione passiva del Comune di GIUGLIANO deriva dall'essere la strada su cui si è verificato l'incidente situata sul territorio di detto Ente.

Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento.

Invero il teste PALMA MARIA, figlia dell'istante, riferiva che, nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione, si trovava a bordo dell'autovettura del tipo Ford Fiesta di colore celeste, di proprietà del padre, allorquando nel percorrere la Via Santa Maria a Cubito l'autovettura, dopo essere finita con la ruota destra anteriore e posteriore in un'apertura del fondo stradale, resa non visibile dalla pioggia, subiva un forte sobbalzo. Il teste riferiva inoltre che, a seguito del sobbalzo, *"la ruota era ammaccata, il cerchione deformato e rigonfiata su di un punto"*.

Il caso de quo riguarda la tipica fattispecie cosiddetta da insidia e trabocchetto, la cui normativa di riferimento si rinviene nell'art. 2051 c.c. e, più genericamente, nell'art. 2043 c.c. Osserva il giudicante che la P.A. quale titolare delle strade ex art 16 lett. b L n,2248/65 all. F non ha solo l'obbligo della manutenzione (ex art.5 R.d. n. 2506/1923), ma anche della custodia, con conseguente l'operatività della presunzione di cui all'art. 2051c.c. (cass. n.8588/97; cass. n. 4673/96; cass. n.723/88). Pertanto il danneggiato non deve provare l'insidia, ma è sufficiente che dimostri l'evento dannoso ed il nesso di causalità con la cosa; il comune, da parte sua, per liberarsi dalla presunzione deve provare il caso fortuito (atto con autonomo impulso causale e con la caratteristica della inevitabilità).

L'insidia e trabocchetto rappresenta un caso particolare, caratterizzato da due elementi fondamentali: la non prevedibilità e la inevitabilità dell'evento. Ebbene, nel caso che ci occupa, può dirsi con precisione e chiarezza, anche alla luce delle deposizioni testimoniali assunte, che il fatto per cui è causa non poteva essere previsto. Per quel che, invece, riguarda l'inevitabilità, appare



e



evidente, che la pioggia caduta nelle circostanze di tempo e di luogo rendeva l'apertura del fondo stradale non visibile appare dunque ovvio che l'inevitabilità resta strettamente connessa alla alta difficoltà di prevedere una situazione del genere. Va, inoltre, osservato che l'amministrazione nulla ha prodotto come prova liberatoria per dimostrare di aver adempiuto correttamente al proprio compito di custodia ponendo in essere tutte le attività idonee ad impedire quel determinato fatto, cioè un grado di sorveglianza adeguato alla prevedibilità di quanto può accadere e tale che possa consentire di attribuire serenamente gli avvenimenti di cui è causa al caso fortuito.

Anche la giurisprudenza di legittimità sembra ormai orientata nel riconoscere la responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c., ove sussistano i requisiti dell'imprevedibilità ed inevitabilità dell'occulto, e, soprattutto, ove la P.A. non riesca a dimostrare che l'evento è dovuto a cause di forza maggiore e/o caso fortuito. La Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2005, n. 21686 afferma chiaramente che: "La P.A., nell'esercizio del suo potere discrezionale in ordine all'esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, nonché nella vigilanza e controllo in genere dei beni demaniali, incontra i limiti derivanti sia da norme di legge che regolamentari, sia da norme tecniche, sia da norme di comune prudenza e *diligenza, e, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che l'opera pubblica non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, caratterizzantesi per il carattere oggettivo della non visibilità e per quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo."

Ancora, la Cass. civ., sez. III, 1 ottobre 2004, n. 19653 statuisce che: "Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A. (o il gestore), in relazione a danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato della dimostrazione della verifica del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, dovendo esclusivamente provare - come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia - l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto."

La Pubblica Amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia stradale; ai fini dell'accertamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. dell'amministrazione e dell'ente concessionario per i danni subiti dall'utente stradale, incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esistenza dell'insidia non visibile e non prevedibile, ma non anche il comportamento omissivo



dell'ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l'insidia pur avendone avuto notizia. (cfr. Cass. civ., sez. III, 4 giugno 2004, n. 10654).

Quanto all'entità dei danni, occorre riportarsi al preventivo, e tenuto conto dei prezzi correnti del mercato e del costo della mano d'opera all'epoca dell'incidente nonché del tipo di veicolo, ritiene questo Giudice di liquidare la somma di € 326,00.

Pertanto il Comune di GIUGLIANO in persona del Sindaco p.t., va condannato al pagamento della somma di € 326,00 oltre interessi legali dal di dell'evento all'effettivo soddisfo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva.

Le spese, che si liquidano come da dispositivo, restano a carico della parte convenuta per effetto della soccombenza e vanno attribuite all' Avv. Giovanni Puca quale procuratrice antistataria.

P.Q.M.


Il Giudice di Pace di Marano di Napoli Avv. Mario Covelli, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, così provvede:

- 1) dichiara il Comune di Giugliano in persona del Sindaco p.t., unico responsabile del sinistro per cui è causa;
- 2) per lo effetto condanna il Comune di Giugliano in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in favore dell'istante, della somma di € 326,00 oltre interessi legali dal di dell'evento all'effettivo soddisfo;
- 3) condanna altresì la il Comune di Giugliano in persona del Sindaco p.t., al rimborso, in favore dell'istante, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 400,00 di cui € 100,00 per spese, € 75,00 per la fase di studio, € 75,00 per la fase introduttiva, € 75,00 per la fase istruttoria ed € 75,00 per la fase decisoria, con attribuzione all' Avv. Giovanni Puca quale procuratrice antistataria.

Esecutività come per legge.

Così deciso in Marano di Napoli addì 9.04.15

Il Giudice di Pace di Marano
Avv. *Mario Covelli*





REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica

di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale N. 5184/16 che si rilascia, in

forma esecutiva, a richiesta di AW. PUCS (QUALE ATTRIB.)

Marano di Napoli, 4 NOV. 2016

E' conforme alla copia esecutiva:

Marano di Napoli 4 NOV. 2016




RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Giovanni Puca, attributario nel proc.to de quo, io Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli / Tribunale di Napoli Nord - ho notificato il suesteso atto a:

1. Comune di Giugliano in Campania in persona del sindaco in carica, sedente in Giugliano in Campania (Na) al Corso Campano n. 200

A mani di Luca S...
dipendente incaricato alla ricezione atti

Giugliano Na 21/08/21

 Sebastiano GRANATA
UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE NAPOLI NORD

Come

UNEP - AVERSA

A/1 Cr. 25283

NON URGENTE

Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 7,12
10%	€ 0,71
Spese Postali	€ 0,00
Varie	€ 0,00

TOTALE € 10,41

(10 % versato in modo virtuale)

Data Richiesta 30/07/2021

Ufficio Giudiziale